



Atti 642/2017 – all.

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Determinazione del Direttore Generale n. 1312 del 24/08/2017

TRA

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza, 28 - C.F. 04724150968 - rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi, nata a La Spezia il 02.12.1970, (d'ora in poi "Fondazione" o "Ente")

Il presente contratto, nell'esercizio di apposita delega conferita dal Direttore Generale viene sottoscritto per l'Amministrazione dal dott. Fabio Agrò, Direttore delle Risorse Umane ad interim, in quanto è stato preventivamente approvato.

E

La dott.ssa **MARIA PINA FRATTARUOLO**, nata a Milano (Mi), il 04/08/1985 residente a Desio, (Mb), via Milano, 198, Diploma di Laurea Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, C.F. FRTMPN85M44F205U, P. IVA 10015190969 (di seguito il "Professionista")

PREMESSO CHE

- a) la Fondazione Committente è un IRCCS che, come da mandato istituzionale, svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale al fine di costituire un centro di riferimento nazionale, ed inoltre di sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica;
- b) conformemente al mandato istituzionale, alla Fondazione Committente è stata assegnata, nell'ambito dell'attività Istituzionale, presso , la realizzazione del progetto denominato "Turni di reperibilità ginecologica per il soccorso violenza sessuale e domestica." si tratta di un progetto della durata determinata ed il cui contenuto ha un carattere altamente qualificato. La durata prevista è per il periodo dal **28/08/2017** al **27/08/2018**.
- c) tale ambito, la Fondazione Committente ha necessità di avvalersi della collaborazione di un professionista autonomo e qualificato, capace di svolgere le attività necessarie alla realizzazione del progetto sopra indicato;
- d) la Committente, infatti, ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare a tale fine le risorse umane disponibili al suo interno;
- e) con Determinazione del Direttore Generale n. 1228 del 27/07/2017 è stata indetta pubblica selezione per il conferimento n. 1 collaborazione professionale in regime di partita iva, per il progetto in argomento;
- f) con Determinazione del Direttore Generale n. 1312 del 24/08/2017 è stato approvato l'esito della predetta pubblica selezione che ha individuato il Professionista;
- g) il Professionista è in possesso dell'alta professionalità e dei requisiti idonei richiesti per prestare la collaborazione oggetto del presente contratto;
- h) le parti sono quindi interessate ad instaurare un rapporto di collaborazione professionale in regime di partita iva, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

 1



Art. 1 - Natura della prestazione

La Fondazione conferisce al Professionista che accetta, l'incarico di collaborazione professionale in regime di partita iva per lo svolgimento dell'attività della seguente attività "turni di reperibilità";

Il Professionista dichiara di aver preso visione del Regolamento interno della Fondazione disciplinante la materia degli incarichi di lavoro autonomo approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 163 del 14.11.2014 e di accettarne integralmente le disposizioni.

Fermi restando gli obblighi connessi alla erogazione della prestazione con riferimento ai termini ed agli obiettivi/finalità di cui al progetto specificato in premessa, l'attività del Professionista, ancorché prestata senza vincolo di subordinazione e con caratteristiche di autonomia nell'adempimento della prestazione, dovrà garantire la funzionalità all'attività della Fondazione secondo modalità di adempimento della prestazione che dovranno essere concordate con il Coordinatore del Servizio.

In ogni caso, lo svolgimento di attività che, per la loro natura, debbano avvenire all'interno della struttura della Fondazione e con utilizzo delle sue attrezzature, non potrà, per esigenze organizzative, avvenire, di norma, al di fuori delle fasce orarie in cui si articola l'attività dell'Ente.

Le linee di indirizzo impartite al Professionista, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Ente, saranno compatibili con l'autonomia professionale dello stesso.

Il Professionista sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il presente contratto, incluso l'obbligo della riservatezza.

Il Professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, con riferimento a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al Professionista è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Ente.

Le presenti clausole rivestono per la Fondazione carattere irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 2 – Informazione e verifiche periodiche

Le parti concordano sulla necessità di effettuare momenti di verifica, tra il Professionista ed il Coordinatore del Servizio, con periodicità bimestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di progetto, anche al fine di introdurre eventuali modifiche migliorative.

Art. 3 – Modalità di espletamento delle collaborazioni

Il Professionista, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi in progetto definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione, concordando con il Coordinatore del Servizio e nell'ambito di quanto previsto al precedente art. 1, comma 1, le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla Fondazione stessa. Il Coordinatore del Servizio ha facoltà di richiedere al Professionista relazioni periodiche sull'attività svolta.

Nei casi in cui, per coordinare l'opera con l'attività della Fondazione, sia indispensabile la presenza del Professionista presso una sede d'attività indicata dal Coordinatore del Servizio, verrà concordata tra il Professionista ed il Coordinatore stesso l'indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale all'interno degli orari di apertura dei servizi interessati dell'Ente.

Il Professionista individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il Coordinatore del Servizio e con gli eventuali altri collaboratori e, ciò, in coerenza con le caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il Professionista potrà, altresì, modificare periodicamente la propria disponibilità con l'osservanza degli stessi criteri.



Il professionista sarà dotato di un tesserino magnetico che dovrà utilizzare, all'inizio ed al termine della propria attività, ai timbratori ubicati al presidio presso il quale svolge il proprio incarico, al mero fine di rilevare la presenza fisica dello stesso presso le strutture della Fondazione, senza che ciò possa configurare sotto l'aspetto giuridico un rapporto di lavoro di natura subordinata; in alcun caso il professionista può essere giuridicamente vincolato ad un predeterminato orario di lavoro.

Art. 4 – Durata del contratto di collaborazione

Il Professionista, ai sensi del presente Contratto si obbliga a fornire, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con i propri mezzi professionali (ex art. 2222 c.c) alla Fondazione Committente la propria attività di professionista di cui in premessa, per un periodo dal 28/08/2017 al 27/08/2018, esclusa ogni tacita proroga.

Art. 5 – Retribuzione e compensi

1. Lo svolgimento dell'incarico darà diritto ad un compenso complessivo di € 100,00 lordi per ogni turno di reperibilità di 24 ore e di € 100,00 lordi per ogni accesso effettuato durante le reperibilità, previa presentazione di fattura e, subordinatamente alla attestazione da parte del Dirigente Responsabile di regolarità nello svolgimento dell'incarico e presentazione di relativa fattura.
2. Sulla base di tali somme la Fondazione è impegnata ad operare la ritenuta ai fini IRPEF e ad effettuare il versamento della stessa all'erario.

Art. 6 – Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

Al verificarsi di eventi quali malattia, infortunio, comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, questa sarà sospesa con i seguenti effetti:

- nel caso di assenza per malattia, il rapporto continua a produrre i propri effetti per un periodo massimo di 15 giorni, salvo diversa determinazione, più favorevole per il Professionista, da parte della Fondazione;
- nel caso di infortunio, il rapporto continua fino a guarigione clinica e, comunque, non oltre la data di scadenza del contratto.

Il Professionista dovrà, in generale, comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria.

Compatibilmente con lo stato di avanzamento del progetto e previe intese con il Coordinatore del Servizio, il rapporto contrattuale può essere sospeso - fino a un massimo di 1/12 del tempo di durata del contratto – in uno o più periodi.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.

Il contratto può essere risolto unilateralmente prima del termine dalla Fondazione quando si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata dalla prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento, per dolo o colpa grave, o furto di beni attribuibile a responsabilità del Professionista;
- in caso di inosservanza da parte del Professionista degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 1, comma 2°
- violazione di una o più disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori, che viene consegnato al professionista contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

3



Il Professionista può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali della Fondazione.

Art. 8 - Adempimenti della Fondazione

La Fondazione si impegna a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e garantire idonea copertura assicurativa per i rischi della responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Trattamento dati

Ai sensi della normativa vigente il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 - Foro Competente

Per qualunque controversia concernente il presente contratto è competente, in via esclusiva, a decidere il Tribunale di Milano.

Milano,

IL PROFESSIONISTA

(dott.ssa **MARIA PINA FRATTARUOLO**)

FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
IL DIRETTORE ad interim U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(dott. Fabio Aggrò)

Per presa visione

(dott.ssa **Alessandra Kustermann**)